

RP. [redacted] / 11  
ccau. [redacted] / 15  
up. [redacted] / 15  
del Dr. [redacted]

**S. 190/15**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, PRIMA SEZIONE CIVILE bis,**  
composta dai magistrati:

- |                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| 1) dott.ssa Silvana Fusillo       | Presidente       |
| 2) dott. Fulvio Dacomo            | Consigliere rel. |
| 3) dott. Michelangelo Petruzzello | Consigliere      |

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. [redacted] del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2011 avente ad oggetto: azione ex art. 671.f.

tra  
Fallimento [redacted] (societa' [redacted]), rappresentato e difeso da avv. [redacted] (cf. [redacted]), presso il cui studio in Napoli via [redacted] e elettivamente domiciliato, giusta procura in margine all'atto di appello,  
- appellante -

[redacted] (cf. [redacted]), quale incorporante della [redacted] [redacted] rappresentata e difesa dagli avv. [redacted] (cf. [redacted]) e [redacted] (cf. [redacted]), presso il cui studio in Napoli via [redacted] e elettivamente domiciliata, giusta procura generale per notar [redacted] in Bologna del 29.10.2010  
- appellata -

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI**

Con sentenza n. 10412/11, notificata in data 7.4.2011, il Tribunale di Napoli respingeva la domanda proposta dal Fallimento della [redacted] per la declaratoria di inefficacia ex art. 671.f. delle rimesse di natura solutoria effettuate nell'anno antecedente il fallimento - del 10.10.2003- sul conti correnti n. [redacted] e [redacted] accessi presso la [redacted] banca di impresa spa, per un importo complessivo di euro 378.780,00. Affermava il tribunale non essere stata provata la conoscenza da parte dell'istituto bancario dello stato di insolvenza della fallita, in quanto il bilancio relativo all'esercizio 2002 era stato approvato e iscritto al registro imprese in data [redacted] e quella delle rimesse impugnate, per cui non poteva essere conosciuto dalla banca, che l'andamento dei conti correnti evidenziava la *inscientia decoctionis*, essendo questi stati costantemente movimentati e privi di operazioni di carattere cautelativo; che le segnalazioni della centrale rischi erano di tenore ambiguo e non incompatibili con il permanere della fiducia; che i rapporti con le società del gruppo erano vaghi e non tranquillizzanti.

**EX PARTE**

**CREDITORIS**

[Handwritten marks]



Avverso detta sentenza proponeva appello il Fallimento, in primo luogo contestando la mancata pronuncia di estinzione del giudizio che sarebbe dovuta discendere dall'aver le parti nelle comparse conclusionali dichiarato di avere raggiunto un accordo transattivo; contestando poi le valutazioni del tribunale in ordine alla mancata conoscenza dello stato di insolvenza; ed instando pertanto, ritenuti sussistenti tutti i presupposti richiesti dalla normativa, per la declaratoria di inefficacia delle rimesse e la condanna della banca alla loro restituzione oltre interessi e rivalutazione e spese di lite.

Si costituiva ritualmente in giudizio la banca appellata contestando le avverse affermazioni e instando per il rigetto dell'appello.

Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 18.7.2014, la causa passava in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Infondato è il primo motivo di appello, laddove si sostiene essere intervenuta una transazione tra le parti cui avrebbe dovuto conseguire una pronuncia di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Non risulta provata infatti la definizione di alcuna trattativa (per la quale si sarebbe reso necessario un provvedimento autorizzativo del tribunale fallimentare ad esito del parere richiesto al comitato dei creditori, di cui non vi sono tracce), ed invero nella stessa richiesta del curatore al GD per la autorizzazione alla presentazione del presente appello viene chiarito essere stata la transazione ancora in itinere. In mancanza di formalizzazione della transazione, la pronuncia del tribunale non poteva che essere resa nel merito.

Inammissibile è il secondo motivo di impugnazione, con il quale si contesta la ritenuta mancanza di prova della sentenza decotale. Invero parte appellante, dopo aver evidenziato alcuni punti della motivazione resa dal tribunale, e dichiarato di non concordare essendo le statuizioni non coerenti con i dati logico-giuridici risultanti dall'Istruttoria, si è limitato a riprodurre le stesse argomentazioni svolte nel corso del procedimento di primo grado, senza pertanto esaminare i singoli passaggi motivazionali della sentenza per confutarli (vedasi pg. da 11 a 16 dell'atto di appello, riproducenti le pg. da 12 a 16 della comparsa conclusionale di primo grado). Va, allora, ricordato che l'art. 342 c.p.c. dispone che l'atto di appello deve contenere l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, e che da ciò dottrina e giurisprudenza desumono che non è ammissibile l'appello nel quale l'appellante si limiti a ribadire le proprie tesi respinte dal giudice di primo grado, senza prendere in esame la motivazione di rigetto e senza sottoporla a critica, essendo necessario che alla parte appellante l'atto di appello (richiesta di riforma della sentenza gravata) si accompagni sempre la parte argomentativa, tesa a confutare le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, mediante l'esposizione sufficientemente specifica delle ragioni su cui si fonda il gravame, le quali hanno la funzione fondamentale di delimitare l'ambito della cognizione del giudice di secondo grado (Cass. n. 4063/2009; Cass. 22. 12.2004 n. 23742; Id. 6.6. 2003 n. 9060; id., ss. uu. 29.1.2000 n. 16). Avendo infatti il giudizio di appello natura di revisio prioris instantiae e non di iudicium novum, non è sufficiente che la sentenza di primo grado sia impugnata nella

EX

2

K

sua interezza, essendo necessaria invece l'impugnazione specifica dei singoli capi censurati, o l'esposizione analitica delle ragioni sulle quali si fonda il gravame, in contrapposizione con le ragioni addotte, nella sentenza impugnata, a giustificazione delle singole decisioni adottate (Cass. n. 11935/2002). Non basta neanche richiamare le argomentazioni svolte ma non accolte dal giudice di primo grado (Cass. 20.9.2002 n. 13756), ma è necessario esaminare l'iter argomentativo della decisione, al fine contrapporre alle argomentazioni ivi svolte quelle contrastanti dell'appellante, volte a confutare il fondamento logico o giuridico della decisione impugnata. Non basta, neppure, dedurre che un'affermazione della sentenza impugnata è errata o che le deduzioni esposte erano corrette, ma occorre che siano esposti, sia pure in modo stringato, gli argomenti che sostengono l'affermazione contraria e che costituiscono i motivi di critica alle argomentazioni della sentenza impugnata, ai quali il giudice dell'impugnazione deve dare risposta (Cass. 14.7.2003 n. 10991).

Nulla di tutto ciò si rinviene nel motivo di gravame in esame in cui non vengono assolutamente riportate le parti della motivazione non condivisibili e le correlate argomentazioni contrapposte, ma ci si limita a riproporre in via generale le stesse deduzioni svolte in primo grado e non accolte. Deduzioni, peraltro, il cui mancato accoglimento è condivisibile, dovendosi confermare sul punto quanto espresso dal primo giudice. Invero, gli elementi addotti non consentono di ritenere raggiunta con certezza la prova della conoscenza da parte della banca dello stato di insolvenza, posto che il dati del bilancio 2002 non potevano essere ancora conosciuti alla data delle rimesse impugnate, i rapporti tra le società del gruppo si presentano vaghi e privi di concretezza, così come le segnalazioni alla centrale rischi relative al solo sconfinamento tra accordato ed utilizzato - e non anche a sofferenze - a fronte peraltro di conti correnti che apparivano comunque costantemente movimentati anche con addebiti per assegni bancari emessi, e denuncianti che la banca nel periodo in considerazione continuava ad avere fiducia nella società.

L'appello deve pertanto essere respinto, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, oltre alla rifusione di quanto previsto per la fase istruttoria in quanto non svoltasi.

**P.Q.M.**


La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile bis, decidendo sull'appello proposto dal Fallimento [redacted] avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. [redacted]/2011, depositata il [redacted], con atto notificato alla [redacted], disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:  
--- respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata, e condanna il Fallimento [redacted] alla rifusione in favore della [redacted] delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 13.560,00 per compensi, oltre rimborso forfettivo spese IVA e CPA.

Con decisione in Napoli il 27.11.2014  
Il Consigliere estensore

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**EX PARTE CREDITORIS**